



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

Decreto n 10/2024

STR. 4
Proposta n 11/2024

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA III – TERRITORIO E AMBIENTE, ALL'ARCH. MARTINA MANDIA A DECORRERE DAL 05/10/2024 E SINO AL 04/10/2025.

IL SINDACO

VISTI:

- 1) l'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi;
- 2) l'art. 109, comma 1, del T.U.E.L. ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del TUEL, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale;
- 3) l'art. 109, comma 2, dello stesso T.U.E.L., il quale dispone che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- 4) gli articoli 35 e 36 del vigente Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24.05.2023;
- 5) le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Locali - per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;
- 6) il decreto sindacale n. 9/2023 del 31/05/2023 con il quale all'Arch. Martina Mandia è stato conferito l'incarico dell'Elevata Qualificazione e la nomina a Responsabile della Struttura VII – Edilizia privata e urbanistica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 02/10/2024 avente a oggetto: "Organizzazione delle strutture comunali - Atto di indirizzo";

RICHIAMATI:

- l'articolo 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che recita:
"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
 - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente,*

implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

· l'art.17 del CCNL del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, che testualmente recita:

"1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 prevede che: *"negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art.16 del presente C.C.N.L."*

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 24.05.2023 è stato modificato il Regolamento Comunale di organizzazione e strumenti operativi del Comune di Mandello del Lario;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/05/2019, a seguito del confronto tra delegazione trattante di parte pubblica e parti sindacali, è stato approvato il "Regolamento comunale sugli incarichi di posizione organizzativa";
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24/05/2023 la medesima preso atti della nuova pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione proposta dal Nucleo di Valutazione di concerto con il Segretario Generale, entrata in vigore con decorrenza dal 01/06/2023;

CONSIDERATO che con decorrenza dal 05/10/2024 la Struttura III – Territorio e ambiente rimarrà priva di titolare a causa della cessazione dall'incarico per scadenza del termine della precedente responsabile;

RITENUTO, per ragioni di opportunità, per le competenze professionali maturate nella permanenza presso questa Amministrazione di attribuire all'Arch. Martina Mantia, già nominata Responsabile della Struttura VII – Edilizia provata e urbanistica, l'incarico dell'Elevata Qualificazione di Responsabile della Struttura III– Territorio e ambiente con decorrenza dal 05/10/2024 e sino al 04/10/2025;

PRESO ATTO:

- che l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;
- che l'importo destinato alla retribuzione degli incarichi dell'Elevata Qualificazione nell'anno 2016, ammonta complessivamente a € 110.273,43.=, destinato per l'80%, pari a € 88.218,74.= alla retribuzione di posizione e per il 20%, pari a € 22.054,69.=, alla retribuzione di risultato;
- della determinazione della pesatura degli incarichi dell'Elevata Qualificazione, redatta dal Nucleo di Valutazione in cui, a seguito di analisi dei dati organizzativi, del numero di dipendenti in servizio e del budget gestito, viene proposta la classificazione del peso degli incarichi dell'Elevata Qualificazione istituite da questo Ente;
- che in conseguenza della predetta pesatura dell'incarico di Elevata Qualificazione relativa alla Struttura III – Territorio e ambiente, con decorrenza dal 01/06/2023, risulta determinata per € 12.252,60.= (dodicimiladuecentocinquanta due/60);

RITENUTO:

- di conferire l'incarico di Elevata Qualificazione e le relative competenze dei servizi e procedimenti, afferenti alla Struttura III – Territorio e ambiente, così come definiti dal Regolamento di organizzazione e strumenti operativi, alla dipendente Arch. Martina Mandia, inquadrata con la qualifica di funzionario istruttore direttivo tecnico – Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con decorrenza dal 05/10/2024 e sino al 04/10/2025, in conformità al disposto dell'articolo 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022,
 - di dare atto che alla posizione organizzativa relativa alla Struttura III – Territorio e ambiente è stata attribuita dall'Organismo di Valutazione una indennità di posizione pari a € 12.252,60.= (dodicimiladuecentocinquanta due/60);
 - di stabilire che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del *"Regolamento comunale sugli incarichi di posizione organizzativa"*, la retribuzione di risultato che si ritiene congruo definire, attesi il Piano esecutivo di gestione e le linee programmatiche di quest'Amministrazione, ammonta al 20% della retribuzione di posizione, dando atto che la stessa sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura del Nucleo di Valutazione;
 -
- di stabilire che il presente incarico ha validità per un anno con decorrenza dal 05/10/2024 e sino al 04/10/2025 ed è rinnovabile con la medesima formalità;

VISTO il Regolamento comunale sugli incarichi di posizione organizzativa sopra citato che all'art. 13, comma 1, prevede: *"Al lavoratore già titolare di posizione organizzativa, cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. La percentuale è definita dal Sindaco che conferisce l'incarico ad interim, nell'ambito dello stesso"*;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39 del 08/04/2013 che, al comma 4, è precisata come condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art.50, comma 10, che così recita *"Il sindaco e il presidente della"*

provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

VISTO:

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 01.06.2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 39/2013;

DECRETA

1. Di conferire all'Arch. Martina Mandia, dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di funzionario Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione - l'incarico di Elevata Qualificazione ex art. 16, comma 2 lett. a), CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali, con decorrenza dal 05/10/2024, comportante la responsabilità amministrativa, di direzione e di risultato della Struttura III – Territorio e ambiente.
2. Di dare atto che per l'incarico di Elevata Qualificazione relativo alla Struttura III – Territorio e ambiente, è stata attribuita, dal Nucleo di Valutazione, una indennità di posizione pari a € 12.252,60.= (dodicimiladuecentocinquanta due/60).
3. Di dare atto che il presente incarico ha validità per un anno con decorrenza dal 05/10/2024 e sino al 04/10/2025 ed è rinnovabile con la medesima formalità.
4. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del “Regolamento comunale sugli incarichi di posizione organizzativa”, che la retribuzione di risultato che si ritiene congruo definire, attesi il Piano esecutivo di gestione e le linee programmatiche di quest'Amministrazione, ammonta al 20% della retribuzione di posizione, dando atto che la stessa sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura del Nucleo di Valutazione.
5. Di dare atto che le funzioni di competenza della struttura assegnata sono riportate nell'appendice al Regolamento di organizzazione e strumenti operativi, come modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24/05/2023.
6. Di dare atto che nelle materie relative ai servizi assegnati, la suddetta responsabile eserciterà tutte le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuite alla sua competenza secondo l'ordinamento di questo Ente.
7. Di dare atto dell'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39 del 08/04/2013 che, al comma 4, è precisata come condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
8. Di dare atto che l'incarico di Elevata Qualificazione potrà essere revocato anticipatamente, rispetto al termine di naturale scadenza, con provvedimento scritto e motivato del sottoscritto, secondo quanto previsto dall'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022.
9. Di stabilire che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità il suddetto responsabile verrà sostituito dal Responsabile della Struttura VII – Edilizia privata e urbanistica.
10. Di notificare il presente decreto, a mezzo messo comunale, all'Arch. Martina Mandia.
11. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Mandello del Lario.

Mandello del Lario, lì 07-10-2024

Il SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli